



## **VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 17 MARZO 2022**

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, il Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

### **Giuramento avvocati**

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Cerimonia 2021 per la consegna delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività professionale**

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le pergamene celebrative dei 25 anni di attività professionale ai colleghi oggi convocati (omissis), i quali hanno compiuto 25 anni di attività professionale e rivolge poi un saluto ai presenti, complimentandosi con loro per la brillante carriera professionale.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente riferisce che è venuto a mancare l'Avv. Giuliano Muccioli, Avvocato esperto in diritto civile e bancario e difensore della Banca di Roma e dell'Unicredit da lunga data, Stimato e apprezzato Collega da tutta la famiglia forense.

Il Consiglio si unisce al dolore della famiglia e dello studio porgendo loro le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Galletti comunica, come preannunciato a tutti i Consiglieri via pec lo scorso 11 marzo, che in data odierna si svolgerà la simulazione relativa al voto elettronico per le elezioni del XXXV Congresso dei Delegati.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Tesoriere Graziani comunicano di avere raggiunto una intesa preliminare di cooperazione per sviluppare una proposta di progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, teso a migliorare le prestazioni professionali degli Avvocati in materia di assistenza legale transfrontaliera, nell'ambito della attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 nei procedimenti di mandato d'arresto europeo. Nello specifico, la proposta sarà presentata al bando aperto JUST-2022-JTRA del programma della DG Giustizia della Commissione europea PLEA (acronimo di Empowering Practitioners involved with Legal Aid) risponde alla priorità di diritto penale del bando, concentrandosi concretamente sulla direttiva in questione. Il Consorzio sarà guidato da IPS\_Innovative Prison Systems e coinvolgerà -oltre all'Ordine forense di Roma- anche il Centre for the Study of Democracy

(Bulgaria) l'Ordine degli Avvocati portoghese (Portogallo), il Council of Bars and Law Societies of Europe (Belgio), il Fair Trials International (Belgio), il Centre for Professional Legal Education (Paesi Bassi) e la Law Society of Ireland (Irlanda). La contribuzione della Commissione UE prevista per la partecipazione dell'Ordine forense sarà di circa Euro 40.000,00. I termini per la presentazione della proposta sono in scadenza per il 22 marzo venturo.

Il Consigliere Celletti chiede se ci sono costi, ricevendo risposta negativa.

Il Consiglio, preso atto, approva l'iniziativa proposta ed autorizza il Presidente ed il Consigliere Tesoriere a sottoscrivere gli atti ed i documenti necessari per la partecipazione al consorzio per la presentazione e la realizzazione del progetto in questione, con delibera immediatamente esecutiva data la ristrettezza dei tempi a disposizione.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 20 Gennaio 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della "ONTIER ITALIA S.r.l. STA", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione, esaminata la documentazione allegata all'istanza, rileva che:

- a) l'art. 4-bis, comma 2, lett. a), L. 247/2012 dispone che: "i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere Avvocati iscritti all'albo, ovvero Avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni";
- b) dall'atto costitutivo e dallo statuto della Società risultano comporre la compagine sociale, oltre alla ONTIER Services S.r.l. quale socio di capitale (al 30%), l'Avv. (omissis) iscritto all'Ordine di Roma (al 29%), l'Avv. (omissis) iscritto all'Ordine di Roma (all'11%), nonché l'Abogado (omissis), iscritto nell'Illustre Colegio de Abogados de Madrid (al 30%). In particolare, tale ultimo professionista non risulta aver effettuato alcun percorso di riconoscimento del titolo abilitativo in Italia ai sensi di legge;
- c) l'art. 7 dello Statuto sociale prevede che: "i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, ad eccezione del socio (omissis), cui appartengono il 95% dei diritti patrimoniali che spetterebbero al socio (omissis)", con l'effetto di trasferire, per la quasi totalità, il diritto agli utili del suddetto socio professionista in favore del socio di capitale.

La Commissione precisa, al riguardo, che la "ONTIER ITALIA S.r.l. STA" aveva già proposto, in data 9 maggio 2019, istanza di iscrizione ex art. 4-bis, L. 247/2012, producendo analoga documentazione.

Con delibera del 26 settembre 2019, Codesto Consiglio aveva disposto l'audizione per chiarimenti del legale rappresentante della Società, Avv. (omissis), in effetti avvenuta in data 18 novembre 2019 dinanzi al Consigliere Tesoriere Graziani ed al Consigliere Tamburro, all'uopo delegati.

Nel corso di tale audizione, acquisita la visura camerale del socio di capitale, era stata evidenziata la "necessità che il socio avvocato ex art. 4-bis, L. 247/2012, ove abbia acquisito il titolo professionale in altro Stato membro della Unione Europea, debba, comunque, conseguire il riconoscimento del titolo in Italia"; era stata, pertanto, invitata la Società, in persona del legale rappresentante convocato, a "valutare l'effettuazione delle modifiche statutarie funzionali ad una maggiore aderenza all'art. 4-bis, L. 247/2012".

Premesso quanto precede, ritiene la Commissione di confermare l'orientamento già espresso per il tramite dei Consiglieri delegati all'audizione, ossia che non appare compatibile con il disposto dell'art. 4-bis, L. 247/2012, una Società tra Avvocati che abbia, all'interno della quota dei "2/3 del

capitale sociale e dei diritti di voto” riservata dalla legge ai soci Avvocati e professionisti, un professionista che, pur in possesso di titolo abilitativo in un altro Stato membro, non abbia conseguito il riconoscimento del titolo professionale in Italia, ai sensi del d.lgs. n. 96/2001.

A tale riguardo, in un’ottica sistematica, si richiama il disposto dell’art. 35, d.lgs. 96/2001, laddove prevede che possano essere soci di una Società tra Avvocati ai sensi della predetta legge gli “Avvocati stabiliti”, ossia i cittadini “di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercitano stabilmente in Italia la professione di Avvocato con il titolo professionale di origine e che sono iscritti nella sezione speciale dell’albo degli avvocati” (cfr. art. 3, d.lgs. 96/2001).

Ritiene, pertanto, la Commissione, che, anche in una Società tra Avvocati costituita ai sensi dell’art. 4-bis, L. 247/2012, il possesso del titolo di “Avvocato stabilito” sia, quantomeno, necessario per consentire al professionista munito di titolo professionale di un altro Stato membro di comporre la compagine sociale di una Società tra Avvocati nella quota dei 2/3 riservata agli Avvocati ed ai professionisti iscritti in Albi di altre professioni.

Tale interpretazione appare più in linea con la ratio e lo spirito della normativa, diretta a regolamentare “l’esercizio della professione forense in forma societaria” (art. 4-bis, 1 comma, L. 247/2012).

Occorre formulare, ancora, una ulteriore, autonoma considerazione in merito alla compatibilità con l’art. 4-bis, L. 247/2012 della previsione statutaria (articolo 7) che dispone che al socio di capitale spetti “il 95% dei diritti patrimoniali che spetterebbero al socio (omissis)”.

Anche prescindendo dai rilievi che precedono e considerando, in linea di mera ipotesi, la quota del socio professionista non stabilito come “riservata”, in difetto di specifico orientamento da parte del Consiglio Nazionale Forense, ritiene la Commissione che tale assetto presenti, comunque, profili di criticità, determinando, in concreto, una maggiore partecipazione agli utili del socio di capitale, che appare, come tale, in contrasto con i principi di autonomia, libertà ed indipendenza a quali deve ispirarsi l’attività dell’Avvocato, sanciti agli artt. 2, 1 comma, 3, commi 1, 2 e 3 e 4, 1 comma, L. 247/2012, nonché all’art. 9, 1 comma ed all’art. 24, 2 comma, Codice Deontologico Forense.

La creazione di un sistema societario dove il socio Avvocato, pur detenendo la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto, si relazioni con un socio investitore che detiene la maggioranza delle partecipazioni agli utili, pare sollevare dubbi sulla possibilità del professionista forense di “proteggere” integralmente la sua autonomia decisionale nell’adempimento del mandato, da eventuali influenze, anche indirette, del socio di capitale, dal quale potrebbe dipendere, in maniera significativa, l’attività societaria (e quindi anche professionale) nel suo complesso.

La Commissione, per tali ragioni, propone di invitare la Società ad effettuare le necessarie modifiche societarie, avuto riguardo alle argomentazioni di cui sopra, riservando, all’esito, ogni valutazione ai fini dell’iscrizione.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell’Ufficio Iscrizioni.

E’ delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 9 Dicembre 2021, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell’Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società “LT

*Studio Legale Società tra Avvocati a responsabilità limitata*”, con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell’Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione, esaminata la documentazione, rileva che all’art. 6 dello Statuto della Società, è previsto che: *“a titolo di diritto particolare, compete alla Società Samos Partecipazioni S.r.l., il diritto a partecipare agli utili societari nella misura del 70% (settanta per cento). Tale diritto particolare non è trasferibile e verrà conservato dal socio a prescindere dalla entità della relativa quota finché manterrà la qualifica di socio”*.

In difetto di orientamento sul punto da parte del Consiglio Nazionale Forense, ritiene la Commissione che tale assetto presenti profili di criticità e di mancata aderenza con la *ratio* dell’art. 4-bis, L. 247/2012, determinando, in concreto, una maggiore partecipazione agli utili del socio di capitale (nella specie, Samos Partecipazioni S.r.l., che ha ad oggetto lo svolgimento di attività di *holding*, come emerge dalla visura camerale che di distribuisce); ciò appare in contrasto con i principi di autonomia, libertà ed indipendenza a quali deve ispirarsi l’attività dell’Avvocato, sanciti agli artt. 2, 1 comma, 3, commi 1, 2 e 3 e 4, 1 comma, L. 247/2012, nonché all’art. 9, 1 comma ed all’art. 24, 2 comma, Codice Deontologico Forense.

La creazione di un sistema societario dove il socio Avvocato, pur detenendo la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto, si relazioni con un socio di capitale che detiene la maggioranza del 70% delle partecipazioni agli utili, pare sollevare dubbi sulla possibilità del professionista forense di *“proteggere”* integralmente la sua autonomia decisionale nell’adempimento del mandato da eventuali influenze, anche indirette, del socio di capitale, dal quale potrebbe dipendere, in maniera significativa, l’attività societaria (e quindi anche professionale) nel suo complesso.

La Commissione, per tali ragioni, propone di invitare la Società ad effettuare le necessarie modifiche societarie, avuto riguardo ai rilievi di cui sopra, riservando, all’esito, ogni valutazione ai fini dell’iscrizione.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell’Ufficio Iscrizioni. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 11 marzo 2022 dal sindacato Avvocati ANF di (omissis), avente ad oggetto le dimissioni dell’Avv. (omissis), componente dell’Ufficio di Coordinamento e Tesoriere dell’Organismo Congressuale Forense a seguito della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti da alcuni Componenti dell’Assemblea, per versamenti effettuati da un conto vincolato OCF ad un conto personale.

Il Presidente Galletti informa che in data 14 marzo 2022 è pervenuta ulteriore nota a firma del Coordinatore dell’OCF, Avv. (omissis), con la quale comunica che, con riferimento alle irregolarità nella tenuta del conto corrente (n. (omissis) presso (omissis)) destinano all’accantonamento degli avanzi di gestione dell’OCF, il revisore dei conti incaricato, Avv. (omissis), come da relazione di verifica, ha comunicato che le somme sono state utilizzate per il pagamento di corrispettivi dovuti a fornitori da parte dell’OCF e la restante parte riversata sul conto OCF con saldo complessivo a pareggio. Inoltre, nella stessa nota, viene evidenziato che il conto in questione non ha comportato accredito di interessi attivi e che i costi delle commissioni relativi alle operazioni effettuate, è risultato pari a complessivi Euro (omissis).

Il Presidente Galletti precisa che, nella prossima Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense, prevista per il 18 marzo prossimo venturo, ciascun componente dell’Ufficio di Coordinamento rimetterà la propria carica all’Assemblea, con la possibilità di formalizzazione di irrevocabili dimissioni e che fino alla data del 18 marzo 2022, per ragioni di continuità

nell'operatività contabile e finanziaria dell'Organismo, svolgerà *ad interim* la funzione di Tesoriere, il Coordinatore Avv. (omissis).

Il Presidente rileva l'opportunità di attendere il termine degli accertamenti in corso e le prossime decisioni dell'assemblea, ferma restando l'esigenza di salvaguardare e tutelare la rappresentanza politica dell'Avvocatura.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 11 marzo 2022 dalla Dirigenza della Procura della Repubblica, con la quale trasmette l'ordine di servizio per il deposito degli atti mediante il Portale dei Depositi Penali (PDP).

Il Presidente, stante la rilevanza della nota, comunica di averne già disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale a cura del Dipartimento competente.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, pongono all'attenzione del Consiglio il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, Area B, profilo professionale Operatore amministrativo, posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/2/2018 (sezione Enti Pubblici non Economici) che si distribuisce, chiedendo ai Consiglieri che intendano proporre eventuali osservazioni di farle pervenire in Segreteria entro il 28 marzo p.v.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Segretario ed i Consiglieri Bolognesi e Tamburro, nonché l'Avv. (omissis) per l'assistenza prestata nella formulazione del bando anche alla luce dei continui cambiamenti normativi in materia di pubblici concorsi intervenuti durante il periodo di pandemia.

Il Consiglio prende atto con onere dei Consiglieri di fare pervenire eventuali osservazione nel termine proposto del 28 marzo a mezzo PEC alla Segreteria. E' delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, viste le richieste da parte del Tribunale relative all'indicazione di nominativi di curatore del minore, suggerisce, in attesa della costituzione da parte del Consiglio di un apposito elenco, che ciascun Consigliere proponga almeno due nominativi di Colleghi con comprovata esperienza in materia con pec da indirizzare alla Segreteria entro la prossima settimana.

Il Consigliere Anastasio ritiene necessaria anche l'organizzazione di un corso per organizzare un nuovo elenco.

Il Consigliere Cerè preannuncia voto contrario, in quanto ritiene necessaria l'organizzazione di un corso anche se dovesse durare quattro o cinque mesi e nel frattempo suggerisce di non fornire alcun nominativo.

Il Consigliere Lubrano propone di organizzare un elenco aperto con pubblicazione per la consultazione sul sito.

Il Consigliere Voltaggio propone di organizzare un primo elenco per rispondere alle esigenze del Tribunale e poi di organizzare un corso per consentire un accesso più ampio e mirato.

Il Consigliere Agnino, sulla falsariga di quanto successo per l'Occ, propone di inserire coloro che invieranno adeguato e specifico curriculum nell'elenco aperto che sarà organizzato.

Il Consiglio delibera, a maggioranza, di provvedere nell'immediato con l'individuazione dei nominativi di Colleghi di comprovata esperienza e, subito dopo, di favorire la predisposizione di un elenco aperto anche tramite l'organizzazione di un corso.

## **Comunicazioni del Vice Presidente**

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che sono pervenute le comunicazioni di assunzione quali addetti all'Ufficio del Processo o figura equivalente dei seguenti Avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma: (omissis).

Il Consiglio vista la pubblicazione, in data 1° marzo 2022, sulla G.U. della Repubblica Italiana del D.L. 17/2022, esaminato l'art. 33, dispone la sospensione, a far data dalla presente delibera, dall'esercizio dell'attività professionale dei suindicati Avvocati, con onere a carico degli stessi di comunicare il venir meno della causa determinante la sospensione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che i seguenti Dottori iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma (omissis), hanno comunicato l'assunzione a tempo determinato come addetti all'Ufficio del Processo. Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

## **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce in merito alla nota pervenuta il 28 febbraio da parte dell'AGID, la quale ha riscontrato che l'Ordine non ha ancora provveduto alla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale – RTD, ricordando, inoltre, che le PA sono tenute a nominarlo così come previsto dall'articolo 17 del Codice Amministrazione Digitale.

Tutto ciò premesso, il Consigliere Segretario Scialla suggerisce di nominare come RTD il Funzionario dell'Amministrazione, Dott. (omissis), ritenuto al momento il più indicato a ricoprire tale ruolo.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva con onere della Segreteria di immediata comunicazione ad AGID.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota di ringraziamento pervenuta dall'Organismo Indipendente di Valutazione presso il Ministero della Giustizia in data 14 marzo 2022 inerente i modelli compilati ed inviati da questo Consiglio, contenente l'ulteriore richiesta di valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale nell'anno 2021, presso la Corte Suprema di Cassazione, la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, la Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Consiglio delega per un approfondimento istruttorio il Consigliere Segretario Scialla.

Delibera, inoltre, che l'invio all'O.I.V. del modulo compilato sia effettuato dalla Segreteria dell'Ordine. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 14 marzo 2022 dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con la quale trasmette la modifica del progetto organizzativo della suddetta Procura, stilato tenendo conto di tutte le indicazioni ed osservazioni ricevute, approvato in data 28 febbraio 2022 con decreto n. 38/2022.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione del Ministero della Giustizia - Archivio Notarile Distrettuale di Roma- pervenuta in data 10 marzo 2022 relativa all'avvio della sperimentazione delle richieste di copie online (c.d. per corrispondenza) e trasmissione dell'indirizzo internet della relativa modulistica.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere comunica che al fine di evitare l'interruzione dei servizi di cui si avvale il Consiglio, è necessario procedere al rinnovo dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione con i consulenti di seguito dettagliati:

<b>Consulenti</b>	<b>Funzione</b>	<b>Costo Max</b>	<b>Scadenza Attuale</b>
(omissis)	Consulente GDPR	(omissis)	31/03/2022
(omissis)	RSPP	(omissis)	31/03/2022

Il Consigliere Celletti, prende atto che, come già avvenuto nella seduta del 16 dicembre 2021, le comunicazioni relative alla scadenza dei contratti, siano esse riferibili ai consulenti ovvero, ai rapporti di collaborazione, sono portati all'attenzione del Consiglio solo nell'adunanza ultima utile per l'approvazione, determinando una scelta obbligata al rinnovo, per evitare l'interruzione del servizio. Tale prassi non permette né di visionare i contratti che dovrebbero essere rinnovati né permettono di predisporre un bando di gara per verificare che ci siano collaborazioni più vantaggiose, rispetto a quelle in scadenza. Nessuna comunicazione preventiva è stata fornita al sottoscritto Consigliere il quale fa presente che non viene neanche specificato in concreto quale sarà l'attività svolta da queste società e chiede al Tesoriere Graziani di chiarirlo.

Da ultimo, la scelta del rinnovo di determinati incarichi alle stesse società sembrerebbe essere finalizzata a mantenere il rapporto sempre con gli stessi soggetti. Il Consigliere Celletti per tali motivi vota contrario.

Il Consigliere Minghelli si associa ed anticipa il proprio voto contrario.

Il Consigliere Lubrano suggerisce, nell'ipotesi in cui sia stata fatta una precedente selezione pubblicitaria, di rinnovarla; laddove invece si sia provveduto iure privatorum ritiene possibile il rinnovo.

Il Consigliere Tesoriere comunica che la volta scorsa le società sono state selezionate sul Mepa.

Il Consigliere Celletti chiede se la comunicazione fa riferimento solo a questi due casi.

Il Consigliere Tesoriere evidenzia che evidentemente la comunicazione da riferimento ai soli due contratti specificati nella medesima.

I Consiglieri Minghelli, Cerè e Galeani si associano al Consigliere Celletti.

Il Presidente suggerisce una breve proroga per procedere poi con la selezione sul Mepa così come si è provveduto la volta scorsa.

Il Consiglio, a maggioranza, approva la proposta del Presidente, autorizza la proroga del contratto alle medesime condizioni per il tempo strettamente necessario a consentire all'ufficio di amministrazione di procedere alla selezione tramite MEPA ed autorizza la spesa.

### **Bilancio preventivo dell'anno 2022: delibere conseguenti**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica l'opportunità che l'assemblea degli iscritti, già fissata per la data del 20 aprile 2022 alle ore 7.00 ed -in seconda convocazione- per la data del 21 aprile 2022 alle ore 12.00, sia convocata anche per la approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2022 (già approvato dal Consiglio nell'adunanza del 16 dicembre 2021), disponendo le stesse condizioni di partecipazione già stabilite per tale assemblea.

Il Consiglio approva e delibera di confermare la convocazione dell'Assemblea degli iscritti anche per la discussione ed approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2022, presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, in prima convocazione per la data del 20 aprile 2022 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per la data del 21 aprile 2022, alle ore 12.00; conferma la fissazione della data del 30 marzo 2022 come termine finale per prenotare l'accesso alla sede dell'assemblea mediante richiesta (inviata tramite pec individuale di ciascun iscritto ed esclusivamente per sé stesso) alla pec [amministrazione@ordineavvocatiroma.org](mailto:amministrazione@ordineavvocatiroma.org), con espressa indicazione che non saranno ammessi coloro che non avranno tempestivamente dato comunicazione della propria partecipazione ovvero che non avranno rispettato i tempi ed i modi deliberati. Delibera la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 10 marzo 2022**

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio, astenuta il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 10 dell'adunanza del 10 marzo 2022.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consigliere Pontecorvo evidenzia un errore di battitura sulla data di protocollo che viene corretta.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Pontecorvo, prende atto.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.



**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 73)**

(omissis)

**Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 14)**

(omissis)

**Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.1)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 12)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Rinunce nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 4)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 16)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 6)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni a domanda (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 18)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Rinuncia nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Compiuta pratica (n. 2)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 18)**

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione “Privacy”, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Diritto all’oblio: evoluzione ed applicazione, a quasi 4 anni dall’efficacia del GDPR”, che si svolgerà il 29 marzo 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione “Privacy”).

Moderà: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione “Privacy”).

Relatori: Avv. Gaia Morelli (Componente della Commissione “Privacy”) “Evoluzione e giurisprudenza, pronunce della CGUE e della Suprema Corte”, Avv. Eugenio Cipolla (Componente della Commissione “Privacy”) “Linee guida dell’EDPB n. 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto dell’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD”, Avv. Paolo La Bollita (Componente della Commissione “Privacy”) “Casi pratici e formulari”, Dott.ssa Viviana Gasperini (Funzionaria Autorità Garante per la protezione dei dati personali) “Applicazione dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)”, Dott. Emilio Orlando (Giornalista – “La Repubblica”) “Il diritto all’oblio e l’editoria on-line: deindicizzazione, cancellazione ed aggiornamento”.

Question Time: Avv. Carla Canale Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione “Privacy”).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario ed all’Osservatorio Giuridico Tributario, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Presentazione dell’Osservatorio Giuridico Tributario – Un giusto processo per una giusta tassazione”, che si svolgerà il 29 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione di Diritto Tributario) “Presentazione dell'Osservatorio Giuridico Tributario”.

Relatori: Prof. Avv. Mario Cicala (Presidente Emerito Sezione Tributaria della Corte di Cassazione – Componente Commissione Diritto Tributario) “L'Osservatorio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: dai principi alla prassi”; Prof. Avv. Sergio Santoro (Presidente emerito del Consiglio di Stato) “Enti esponenziali e difesa della legalità”; Avv. Alessandro Riccioni (Componente Commissioni Diritto Tributario) “Il ruolo dell'Avvocatura in difesa del giusto processo”; Prof. Avv. Gianni Di Matteo (Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Roma – Componente Commissione Diritto Tributario) “La riforma del processo tributario cardine dello Stato di Diritto”; Prof. Avv. Piero Selicato (Presidente ANTI – Associato Diritto Tributario presso Università degli Studi di Roma Sapienza) “La condanna alle spese e per responsabilità processuale aggravata”; Prof. Avv. Giuseppe Melis (Ordinario Diritto Tributario presso Università LUISS Guido Carli) “La CEDU e l'eccessivo formalismo della Suprema Corte”; Prof. Avv. Carlo Cicala (Docente a contratto presso Università Unicusano) “La tassazione del trust per il passaggio generazionale”.

Conclusioni: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Diritto Tributario).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse e attualità delle materie trattate e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Mobrìci, unitamente alla Commissione Diritto Militare e Penale Militare, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Il mondo militare si apre alle pari opportunità”, che si svolgerà il 5 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera e relaziona: Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione di Diritto Militare e Diritto Penale Militare).

Relatori: Dott.ssa Maria Michela Teresa Mazzilli (Magistrato militare – Consiglio Magistratura Militare); Avv. Elvira Ciancio (Componente CPO Consiglio Giudiziario Direttivo Camera Penale Militare); Avv. Anita Mangialetto (Componente Commissione Diritto Militare Diritto Penale Militare – socio fondatore Camera Penale Militare); Avv. Giuseppe Fundarò (Membro CPO Ordine Avvocati di Roma); Dott.ssa Giulia Bianco (Medico chirurgo – Mediatore civile e commerciale).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, unitamente alla Commissione Condominio e Locazioni, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “La pandemia covid-19. Le conseguenze sulle locazioni. Gli orientamenti giurisprudenziali. La convalida di sfratto. L'esecuzione degli sfratti”, che si svolgerà il 6 aprile 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento – Coordinatore Commissione Condomino e Locazioni).

Modera: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Informatica).

Relatori: Dott.ssa Roberta Nardone (Giudice della VI Sezione del Tribunale di Roma) “La convalida di sfratto”; Avv. Stefano Giove (Componente Commissione Condomino e Locazioni) “Gli interventi normativi e giurisprudenziali nel periodo pandemico”; Avv. Matteo Di Stefano (Componente Commissione Condominio e Locazioni) “La conservazione del contratto e i c.d. rimedi demolitori”; Avv. Federico Bocchini (Componente Commissione Condomino e Locazioni) “La ripartenza delle esecuzioni di rilascio”.

Conclusioni: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Condomino e Locazioni).

Durante il convegno verrà presentato il libro della Dott.ssa Roberta Nardone dal titolo: “La convalida di sfratto”.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Celletti in merito al convegno organizzato dalla (omissis), rileva che sono stati attribuiti tre crediti formativi deontologici, ma 3 di 5 relatori non hanno i requisiti per trattare la materia. Poiché dall'associazione sono stati richiesti tre crediti deontologici e dalla commissione accreditamento concessi, il Consigliere Celletti chiede che non vengano riconosciuti tre crediti deontologici, perché ciò sarebbe in aperta violazione alle disposizioni del Consiglio Nazionale Forense e del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Roma sulla formazione.

Il Consigliere Nesta riferisce di avere già proposto di rivedere i crediti in due crediti ordinari e due deontologici.

Il Consigliere Celletti rileva che nulla è stato evidenziato dal Consigliere Nesta in merito all'attribuzione dei crediti formativi come indicati dalla Commissione e che l'intervento atto a rettificare è avvenuto solo dopo la sua contestazione.

Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede di rivedere i crediti dati a (omissis) che non meriterebbero tre crediti deontologici per la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta precisa di aver verificato e che non sussistono problemi particolari per tale evento formativo e, dunque, ritiene di proporre la conferma dei crediti già indicati dalla commissione.

Il Consigliere Celletti fa presente al tesoriere Graziani che trattasi di convegno organizzato con la presenza di ex Consiglieri Ordine e CDD, nonché della sottoscritta Consigliere anche già Consigliere del CDD; in merito alle materie trattate il Consigliere Celletti specifica che si tratta di questioni deontologiche analizzate dalla Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense. Invita il Consigliere Tesoriere Graziani, ad informarsi, prima di contestare.

Il Consiglio, a maggioranza, approva come da proposta del Consigliere Coordinatore Nesta.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrìci e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione

che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 15 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.I.E.C.C. – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ESPERTI NELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI dell’evento a partecipazione gratuita “La composizione negoziata della crisi: prime esperienze applicative e ruolo degli stakeholder ‘istituzionali’”, che si svolgerà il 1° aprile 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere un credito formativo ordinario l’istanza e tardiva in quanto depositata il 15 marzo 2022 evento del 1° aprile 2022.

- In data 14 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA CIVILE DI ROMA – AVVOCATI UNITI dell’evento a partecipazione gratuita “L’assicurazione e la previdenza dell’Avvocato”, che si svolgerà il 5 aprile 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi deontologici e due crediti formativi ordinari.

- In data 14 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE E ANAI dell’evento a partecipazione gratuita “La formazione nel periodo pandemico, appropriazione indebita ed accaparramento di clientela: novità giurisprudenziali”, che si svolgerà l’11 aprile 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici.

- In data 15 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MISSAGLIA E DE VELLIS LAW FIRM dell’evento a partecipazione gratuita “Le pandemie degli adolescenti nel mondo reale e virtuale: prevenzione, difese e prospettive”, che si svolgerà il 2 maggio 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione della competenza dei relatori.

- In data 10 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI CLODIO SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Master breve diritto penale di impresa 2022” che si svolgerà dal 1° aprile al luglio 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia, organicità del corso e qualità dei relatori, per la partecipazione ad almeno l’80% del corso.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n..) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n...) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Conti comunica l'inserimento nella Commissione penale dei Colleghi Dolores Pignataro e Marco Cerichelli.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla nota pervenuta dall'Avv. (omissis) con la quale chiede di poter essere reinscritto nella lista dei difensori per il Patrocinio a spese dello Stato a seguito del termine della sospensione disciplinare, per (omissis), irrogata nei suoi confronti dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Consigliere Cerè, riportandosi alle disposizioni dell'art. 81 (che si distribuisce) del Testo Unico 115/2002 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ed alle modifiche allo stesso apportate nel 2005 e successivamente a gennaio 2022, rileva che tra i requisiti imprescindibili per l'iscrizione nella lista per i difensori per il patrocinio a spese dello Stato al comma 2 punto b) è richiesta l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda, mentre il comma 3 stabilisce che è cancellato di diritto dall'elenco l'Avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

Tali disposizioni escluderebbero l'accoglimento della domanda di reinscrizione nella lista dei difensori per il Patrocinio a spese dello Stato dell'Avvocato (omissis).

Il Consigliere Cerè chiede al Consiglio di condividere le considerazioni come sopra illustrate.

Il Consiglio approva quanto rilevato dal Consigliere Cerè deliberando l'invio della presente delibera all'Avvocato richiedente.

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Societario l'Avv. Giuseppe Caravita di Torrito.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, quale Coordinatore della Condominio e Locazioni, comunica di aver inserito nella Commissione l'Avv. Roberto Catucci e l'Avv. Tania Maria Avenia.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, quale Coordinatore del Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, comunica di aver inserito nella Commissione l'Avv. Andrea Bruno.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli informano il Consiglio che all'entrata del Tribunale Civile di Via Damiata gli addetti all'ingresso non sono muniti di autorizzazione personale per il controllo del "greenpass" ma di autorizzazione generica a tutto il personale di vigilanza. Chiedono che il Consiglio intervenga per il rispetto delle norme e della legalità.

Il Consigliere Tesoriere Graziani ritiene preferibile non intervenire per non rendere maggiormente difficoltose, attraverso l'irrigidimento dei controlli green pass, le condizioni attuali di accesso dei Colleghi in Tribunale che allo stato non presentano particolari criticità.

Il Consigliere Nesta si associa, evidenziando che il servizio di accesso è rapido e veloce.

Il Consiglio delega il Consigliere Galeani a verificare le condizioni per l'accesso e riferire ad una prossima adunanza.

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona, comunica l'inserimento tra i componenti della suddetta Commissione dei Colleghi Carmela Pignataro, Letizia del Capraro, Carlo De Simoni e Manuela Agnitelli, Anna Tripodi e Giuliana Scrocca.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Voltaggio comunica di aver inserito nella Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari gli Avvocati Pietro Messina e Serena Sammarco.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Celletti comunica che alcuni colleghi le hanno riferito che esiste un'applicazione, suggerita e pubblicizzata sul web dall'Avv. (omissis), del Foro di (omissis), il quale specificamente rammenta: "(omissis)".

Il Consigliere Celletti ritiene che negli annunci pubblicizzati dal collega e distribuiti, potrebbero ravvisarsi rilievi di natura deontologia, chiede al Consiglio di prendere i provvedimenti più opportuni, a tutela dei diritti degli iscritti.

Il Consigliere Cerè precisa che è già stata inviata una segnalazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti comunica di essere venuta a conoscenza di un convegno organizzato in più giornate dall'Ordine degli Avvocati di (omissis), in collaborazione con un'Associazione Nazionale, dal titolo "Cassa Forense: domande e risposte. Question time con i delegati distrettuali", che si terrà nelle giornate del 15/23/29 marzo e 05/13 e 19 aprile 2022.

Il Consigliere Celletti rileva una probabile anomala modalità di prenotazione all'evento per gli Avvocati fuori foro, che parteciperanno agli incontri, essendo eventi accreditati da un Consiglio dell'Ordine l'organizzazione e la prenotazione agli eventi, dovrebbero essere, in ragione della normativa dettata dal CNF, in capo al Consiglio. Dalla locandina non sembrerebbero rispettati tali criteri e conseguentemente se qualche iscritto del Consiglio dell'Ordine di Roma volesse partecipare, potrebbe non aver riconosciuti i crediti formativi.

Chiede pertanto che il Consiglio previa verifica delle suddette condizioni, adotti le iniziative opportune a tutelare i diritti degli iscritti romani.

Il Consigliere Pontecorvo evidenzia che una volta che il Collega romano dovesse partecipare ad evento formativo presso altri Consigli dell'Ordine, dovrà raccogliere l'attestato e caricarlo sulla sua posizione, poi il Consiglio di Roma, scegliendo liberamente, potrà decidere se attribuire o meno i chiediti già forniti o mutarli.

Il Consigliere Cerè si associa alla comunicazione del Consigliere Celletti.

Il Presidente non crede che sia opportuno che il Consiglio Romano si occupi anche dell'attribuzione dei crediti formativi da parte di quello di (omissis); ritiene altresì che ogni Consiglio sia libero di organizzare le modalità di prenotazione ai propri eventi formativi come meglio ritiene opportuno, ben potendo procedere autonomamente, come avviene a Roma in via

telematica, ovvero delegando, in tutto o in parte, a terzi tale compito meramente organizzativo.

Il Consiglio a maggioranza ritiene che ogni Ordine possa procedere ad organizzare la prenotazione agli eventi formativi propri o organizzati da terzi con le modalità ritenute più opportune nel rispetto della legge professionale e dei regolamenti sovraordinati del Consiglio Nazionale Forense.

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrìci comunicano di voler inserire nella Commissione del Patrocinio in favore dei non abbienti il Collega Mario Manzi.

Il Consiglio approva.

## STRUTTURA DEONTOLOGICA

### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultato idoneo vincitore di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

*“all'art.11 (Addetti all'Ufficio per il Processo) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo>*



ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) – Dott.ssa (omissis)**

- La Dott.ssa (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultata idonea vincitrice di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

*“all'art.11 (Addetti all'Ufficio per il Processo) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo >*

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultata idonea vincitrice di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  
osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

*“all'art. 11, (Addetti all'Ufficio per il Processo) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo>*

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis)– Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultato idoneo vincitore di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  
osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

*“all'art. 11 (Addetti all'Ufficio per il Processo) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo>*

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultata idonea vincitrice di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR)ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

“all’art. 11, (Addetti all’Ufficio per il Processo), dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. *L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo*>

ritiene

che l’istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultata idonea vincitrice di un concorso bandito nell’ambito del reclutamento straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all’art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall’albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell’esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto “*in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l’esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall’art. 18 della legge n. 247/2012 e dall’art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all’autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell’ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato*” (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

“all’art. 11 (Addetti all’Ufficio per il Processo) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. *L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso*

*il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo>*

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultato idoneo vincitore di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR)ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

*“all'art. 11 (Addetti all'Ufficio per il Processo) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo>*

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data 2 febbraio 2022, rappresenta di essere risultato idoneo vincitore di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR)ed in

considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  
osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

*“all'art. 11 (Addetti all'Ufficio per il Processo), dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo>*

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) con richiesta di parere deontologico, rappresenta di essere risultato idoneo vincitore di un concorso bandito nell'ambito del reclutamento straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR)ed in considerazione della normativa vigente che allo stato consente ai professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 1, commi 4 e 5, lettera b, del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di non cancellarsi dall'albo di appartenenza, formula un quesito avente ad oggetto il comportamento da tenere nell'esercizio della professione forense onde non incorrere in violazioni di natura deontologica e professionale.

Il Consiglio

udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  
osserva

preliminarmente, che ritiene condivisibili le perplessità e le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense sul piano applicativo e sistematico delle disposizioni normative richiamate (art.1, comma 7-ter decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inserito dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233) in quanto *“in evidente contrasto con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il lavoro subordinato, sancito, da ultimo, dall'art. 18 della legge n. 247/2012 e dall'art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, regime previsto in funzione del rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia e indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato”* (CNF delibera 533 del 21 gennaio 2022);

rilevato

che con decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 (pubblicato in G.U. n. 50, 01/03/2022) – ancora non convertito in legge – al decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, è stata apportata la seguente modificazione:

*“all'art. 11, (Addetti all'Ufficio per il Processo) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2- bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo>*

ritiene

che l'istante possa trovare in quanto precede adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 21) pareri su note di onorari:  
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.